

COMUNE DI
SCANDICCI

ALLEGATO A

CONVENZIONE

per l'adesione, la gestione e rendicontazione dei contributi finalizzati al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di QUALITÀ, per l'anno educativo 2023/2024. PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12 – Misura Nidi di Qualità –

Il/la sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il __/__/19__, nella sua qualità di Legale rappresentante del Comune di _____, via/Piazza _____ C.F. – partita IVA _____, d'ora in poi denominato per brevità "Comune", da una parte;

E

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante del servizio educativo accreditato denominato _____, con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____, P. I.V.A. _____ d'ora in poi denominato per brevità "Gestore", dall'altra parte;

Preso atto:

del Decreto Dirigenziale Regionale n° 10902/2023 "FSE+ 2021/2027. Delibera di Giunta n. 495 dell'08/05/2023. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2023/2024. Priorità Istruzione e Formazione – Azione PAD 2.f.12"

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 dell' 08/06/2023 con la quale il Comune di Scandicci ha aderito all'avviso regionale di cui al D.D.R.T. n. 10902/2023 stabilendo di sostenere, oltre ai bambini iscritti ai servizi educativi comunali, i bambini collocati in lista d'attesa nei servizi comunali iscritti presso un servizio privato accreditato con Isee compreso tra € 35.000,01 e € 50.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 150 del 07/09/2023 con cui è stato approvato l'elenco dei bambini beneficiari in possesso dei requisiti sopra indicati e beneficiari dei contributi di cui trattasi;

Si stipula e si conviene quanto segue:**Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Scandicci e il Legale Rappresentante sig./sig.ra _____ C.F. _____ del servizio educativo accreditato denominato _____ quale servizio ai sensi della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii, ai fini della gestione e rendicontazione dei contributi finalizzati al sostegno delle frequenze di n. bambini..... presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati.

A questo riguardo il Gestore dichiara:

- a) di aderire alla misura Nidi di Qualità di cui all'avviso regionale approvato con D.D.R.T. n. 10902/2023;
- b) che il servizio è ubicato in locali posti sul territorio comunale di Scandicci in via _____ n° _____, di cui il soggetto contraente dispone secondo un titolo legittimo.
- c) che il servizio è regolarmente autorizzato al funzionamento e accreditato con procedimento/i SUAP n° _____ del _____ rilasciato/i dal Comune di _____, ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 2 – Descrizione contributo “Misura Nidi di Qualità”

La Misura Nidi di Qualità è finalizzata al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2023/2024 (periodo settembre 2023 – luglio 2024).

Nello specifico, per i servizi a titolarità privata accreditata, il sostegno viene garantito per i bambini e le bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00 e che siano collocati nella lista d'attesa dei servizi comunali.

L'importo del contributo, calcolato sulla base dei costi standard unitari (UCS) definiti dal Regolamento delegato (UE) 2021/702, Allegato IX, è quantificato in € 3.709,00 per un massimo di 10 mensilità comprese nel periodo settembre 2023 – luglio 2024.

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva a ottobre;
- d) termine delle attività del servizio antecedente al 1/6/2024 o al 1/7/2024 in caso di avvio delle attività del servizio in un mese successivo a settembre 2023;
- e) minori con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- f) minori il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- g) minori dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE”.

Il contributo sarà riconosciuto qualora il minore svolga almeno 5 giorni di frequenza, nell'arco del mese, o qualora, lo frequenti per un numero inferiore di giorni, nell'arco del mese, per un massimo di due mesi (anche non consecutivi); in tale seconda ipotesi dovrà trattarsi di assenza per malattia (dimostrata tramite certificazione medica);

Con riferimento al certificato medico:

- deve far riferimento ad uno stato di malattia pregresso o attuale del/la bambino/a (es. il bambino è stato assente per motivi di salute, il bambino presenta patologia e non può frequentare etc.) o attestare l'avvenuta guarigione (es. il bambino è guarito e può essere riammesso al nido); non sono ammissibili quei certificati che attestano che il/la bambino/a è esente da patologie e/o non ha avuto patologie nel periodo di assenza;
- nel caso in cui non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato G, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
- ove la normativa, approvata successivamente all'adozione del presente avviso, stabilisca la non obbligatorietà dei certificati medici i genitori/tutori dovranno produrre esclusivamente il modello di cui all'allegato G.

Di tali assenze, dei ritiri e delle rinunce, il Gestore deve assicurare la tempestiva comunicazione al Comune mediante invio di email al seguente indirizzo: dirittoallostudio@comune.scandicci.fi.it.

In caso di ritiro dall'iscrizione o dalla frequenza del minore, il genitore/tutore decade dal contributo assegnato.

Art. 3 – Personale utilizzato

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni di cui sopra, il Gestore garantisce oltre alla propria finalità statutaria per la gestione del servizio, la disponibilità di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, secondo quanto previsto dal Regolamento 41/R/ 2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile delle attività indicate nella presente Convenzione per il Servizio è

Tutto il personale operante nei servizi (educatori e ausiliari) deve essere idoneo dal punto di vista morale e professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii.

Il personale educativo risulta in possesso di uno dei titoli di studio previsti dell'art. 13 del Regolamento Regionale 41/R /2013 e ss.mm.ii.

Il Gestore garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

Il Gestore assicura il rispetto, da parte del personale in servizio, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy, secondo il Regolamento UE 679/2016, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Art. 5 – Obblighi assicurativi

Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nel servizio nell'ambito della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà pertanto stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi rivalsa che possa provenire dalle famiglie dei bambini frequentanti.

Art. 6 – Obblighi ulteriori

Il Gestore è tenuto:

- a garantire che i servizi per i quali si richiede il contributo a valere sul presente Avviso siano rispettosi degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale (*d.p.g.r. 41/R/2013*). In particolare si fa riferimento al Sistema di Governance previsto per l'accompagnamento, il supporto e lo sviluppo dei servizi, alla professionalità richiesta per il personale impegnato nei contesti educativi, così come indicato dal Titolo I "Oggetto e disposizioni generali" del Regolamento di cui sopra. Inoltre sono individuati come indicatori di qualità i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui ai titoli II "Nido d'infanzia", III "Servizi integrativi" e IV "Continuità verticale" oltre a quanto già sopra menzionato. Risultano determinanti per la qualificazione del Sistema anche la capacità inclusiva dei servizi nei confronti delle bambine e dei bambini con particolari problematiche rilevate. Infine la prospettiva della continuità verticale da 0 a 6 anni, così come previsto dalla normativa nazionale, risulta un'ulteriore elemento qualificante del sistema, al fine di garantire la coerenza dei processi educativi per questa fascia di età.;
- compilare correttamente i registri presenza di cui all'allegato F e provvedere alla relativa trasmissione al Comune, secondo le scadenze fissate nella presente convenzione e comunque a seguito di richiesta del Comune, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, che ne dichiara la conformità all'originale;
- comunicare tempestivamente al Comune di Scandicci eventuali assenze dei bambini ed allegare ai registri di presenza il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini beneficiari con il modello G, insieme a copia del documento di identità del sottoscrittore con data di inizio e fine malattia; ove la normativa, approvata successivamente all'adozione dell'avviso regionale, stabilisca la non obbligatorietà dei certificati medici sarà sufficiente inviare l'allegato G;
- segnalare tempestivamente al Comune di Scandicci eventuali rinunce e ritiri da parte del genitore beneficiario e ogni variazione che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione, prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso;
- fornire, sui propri siti web e siti di social media ufficiali una breve descrizione della Misura Nidi Gratis, comprese le finalità, i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- evidenziare il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e materiali per la comunicazione, inerente l'intervento, destinata al pubblico e a partecipanti;
- apporre presso la sede del servizio di prima infanzia, in un luogo visibile al pubblico, un poster/cartello in formato A3 o un display elettronico contenente le informazioni sull'operazione "Nidi di Qualità" evidenziando il finanziamento ricevuto;
- rispettare tutte le disposizioni previste nel presente avviso e garantire la piena collaborazione col Comune nell'esercizio dei compiti di verifica e controllo esercitati dallo stesso prima, durante e dopo l'a.e. 2023/2024;

- rispettare quanto previsto a carico del Gestore dall'avviso pubblico regionale approvato con D.D.R.T. 10902/2023, di cui dichiara di essere a conoscenza;
- essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana.

Art. 7 – Modalità di assegnazione contributi

Il Comune, terminata l'istruttoria delle domande presentate dalle famiglie interessate all'adesione alla Misura Nidi di Qualità, approva la lista dei destinatari ammessi con indicazione dell'importo del contributo spettante. Successivamente il Comune trasmetterà al Gestore l'elenco dei destinatari della misura con il contributo assegnato.

Art. 8 – Modalità di gestione e erogazione contributi

Il Comune si impegna ad effettuare la liquidazione mensile delle somme a titolo di contributo a seguito di ricezione della relativa richiesta di rimborso, di cui all'Allegato A1, e previa verifica da parte del Comune del registro presenze del mese di riferimento, di cui all'allegato F dell'avviso regionale.

La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa al Comune tramite PEC all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it o tramite e-mail all'indirizzo dirittoallostudio@comune.scandicci.fi.it.

Art. 9 – Attività di controllo e monitoraggio

La Regione Toscana effettuerà, in ogni fase del procedimento amministrativo, controlli, anche a campione, ai sensi della normativa vigente al momento dell'effettuazione degli stessi, al fine di verificare:

- l'effettiva erogazione dei servizi, effettuando controlli in loco presso le strutture;
- l'assolvimento degli obblighi di rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale;
- la correttezza della documentazione e delle procedure seguite.

I controlli regionali, in loco o online nei casi previsti dalla normativa di riferimento, saranno effettuati a mezzo di personale appositamente autorizzato in qualsiasi momento e senza preavviso, ad esito dei quali verrà predisposto apposito verbale.

I registri di presenza, di cui all'Allegato F, saranno raccolti e tenuti agli atti dal Comune ai fini degli eventuali successivi controlli regionali.

Il Comune può disporre controlli in loco, anche a campione, presso il servizio convenzionato, per accertare il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – Cause di mancata erogazione contributo

Il Comune non eroga le risorse al Gestore nel caso in cui:

- al servizio educativo sia revocata o sospesa l'autorizzazione al funzionamento ovvero l'accreditamento;
- sia dichiarata decaduta la convenzione tra il Comune e il Gestore;
- sia formalizzata la rinuncia al contributo parte della famiglia.

Art. 11 – Cause di revoca

La Regione Toscana potrà procedere alla revoca totale o parziale dei contributi nei casi indicati all'articolo 13 dell'avviso regionale.

Art. 12 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze. Il Gestore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

La presente Convenzione ha validità per tutto l'anno educativo 2023/2024.

Art. 13 – Sottoscrizione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, _____

LA DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT.SSA FERIA FATTORI

IL GESTORE
